

REGOLAMENTO PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI PER ATTIVITÀ CULTURALI E DI SPETTACOLO

Testo del regolamento integrato con le proposte di modifica del 28/11/2017

SOMMARIO

TITOLO I - Assegnazione dei contributi

CAPO I - Principi generali

Art. 1 – Principi e finalità

CAPO II - Contributi monetari

Art. 2 – Tipologia e natura della provvidenza

Art. 3 – Oggetto

Art. 4 – Limitazioni

Art. 5 – Destinatari

Art. 6 – Modalità e termini di presentazione delle domande

Art. 7 – Commissione giudicatrice

Art. 8 – Criteri per la valutazione delle domande

Art. 9 – Pubblicazione della graduatoria

Art. 10 – Assegnazione dei contributi

Art. 11 – Responsabilità

Art. 12 – Oneri del beneficiario

CAPO III - Altre forme di contribuzione non monetaria

Art. 13 - Concessione di spazi per la realizzazione di progetti culturali

Art. 14 - Concessione di spazi nei teatri, nei centri culturali o strutture equiparabili

Art. 15 – Contabilizzazione della concessione di spazi nei teatri, nei centri culturali o strutture equiparabili

TITOLO II - Rendicontazione dei contributi economici

Art. 16 - Presentazione rendicontazione

Art. 17 - Contenuto rendicontazione

Art. 18 - Spese ammissibili

Art. 19 - Spese non ammissibili

Art. 20 - Modalità di erogazione dei contributi

Art. 21 - Conservazione della documentazione

Art. 22 – Trattamento dei dati

TITOLO I - Assegnazione dei Contributi

CAPO I - Principi generali

Art. 1 - Principi e finalità

1. La promozione e valorizzazione della cultura, in tutte le sue espressioni, rappresenta uno dei compiti fondamentali del Comune di Cagliari.
2. L'Amministrazione Comunale, nell'ambito di tali compiti, promuove e sostiene mediante la concessione di contributi economici le attività culturali e di spettacolo dirette a perseguire fini di pubblico interesse, poste in essere da soggetti pubblici e privati, finalizzate alla animazione del territorio e alla diffusione e promozione della cultura.
3. La concessione di contributi a organismi, enti, associazioni o consorzi di associazioni, sia pubblici che privati, viene effettuata dal Comune, nell'esercizio della sua autonomia, secondo le modalità, le procedure e i criteri stabiliti dal presente Regolamento in attuazione dell'art. 12 della Legge 7 Agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e delle norme di finanza pubblica, assicurando equità e trasparenza all'azione amministrativa e realizzando il miglior impiego delle risorse destinate alla valorizzazione e promozione della cultura nelle sue diverse espressioni.

CAPO II - Contributi monetari

Art. 2 - Tipologia e natura della provvidenza

1. Fatto salvo quanto previsto al successivo art. 14, ai fini del presente Regolamento, per contributo si intende l'erogazione di somme di denaro a favore di soggetti terzi, pubblici e/o privati, a parziale copertura dei costi sostenuti per la realizzazione dei programmi per cui è stata disposta.

Art. 3 - Oggetto

1. I contributi di cui al presente Regolamento, nei limiti delle risorse previste in bilancio, possono essere concessi ai soggetti di cui al successivo art. 5 per le attività o iniziative culturali e di spettacolo, tese a favorire la promozione, valorizzazione e diffusione della cultura, in tutte le sue espressioni, nei settori di seguito elencati:
 - musica, teatro, danza e arti performative;
 - arti visive, audiovisive, grafiche, artigianato artistico;
 - attività letterarie e laboratoriali;
 - attività culturali diverse;
2. Sulla base dei relativi stanziamenti del bilancio pluriennale, entro il 30 novembre di ciascun anno, la Giunta comunale, in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, approva la deliberazione di programmazione del budget stabilito per i contributi per attività culturali e di spettacolo per un periodo non inferiore all'anno successivo e non superiore al triennio successivo e che, comunque, non potrà interessare gli anni successivi a quello in cui ha termine ciascuna consiliatura; con la predetta deliberazione vengono anche stabilite le percentuali del budget destinato a ciascun settore, l'eventuale indicazione di sottocategorie, l'eventuale distinzione tra manifestazioni temporanee e attività che si svolgono nel corso di un intero anno e il valore massimo del contributo erogabile.
3. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale stabilisce, motivatamente e in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, ulteriori ripartizioni del budget fra cui quelle relative a eventuali ulteriori articolazioni dei predetti settori che la Giunta dovesse ritenere necessario individuare, quelle relative a manifestazioni temporanee e attività annuali, quelle per il finanziamento

di progetti di durata pluriennale (max 3 anni); quelle per iniziative promosse da associazioni di nuova istituzione (costituite da meno di un anno); quelle per la contribuzione a favore di eventi o progetti non programmati, non prevedibili e di carattere straordinario; quelle per il finanziamento delle iniziative di piccola entità di cui all'art. 6, comma 5.

3 bis. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale può stabilire, motivatamente e in coerenza con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, l'approvazione di bandi tematici, il budget per il finanziamento degli stessi e la deroga al principio di unica domanda di contributo per eventi culturali e di spettacolo nel corso dell'anno.

4. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale stabilisce, inoltre, il budget da destinare al finanziamento di manifestazioni, coerenti con gli indirizzi di politica culturale dell'Amministrazione, che abbiano particolare rilevanza per la città o siano promosse e/o organizzate da soggetti pubblici istituzionali, anche in collaborazione con privati, o alla cui organizzazione partecipi l'Amministrazione. Tali manifestazioni potranno essere finanziate in deroga al termine di presentazione, al tetto massimo di contributo e ai criteri fissati dal presente regolamento.

5. Con la stessa deliberazione la Giunta comunale stabilisce, altresì, il budget per contributi per garantire l'apertura al pubblico di monumenti e beni di soggetti pubblici e privati di alto interesse culturale da destinare ai soggetti gestori quale partecipazione dell'Amministrazione comunale alle spese di apertura al pubblico e funzionamento di beni culturali, monumenti o strutture di alto valore storico, culturale e didattico presenti nel territorio comunale. L'attribuzione di tali finanziamenti è effettuata in deroga ai termini di presentazione e ai criteri fissati dal presente Regolamento, ferma restando l'applicazione delle norme sulla rendicontazione.

6. Ad esclusione dei contributi di cui al comma precedente, l'attribuzione delle contribuzioni avviene sempre mediante applicazione delle voci di valutazione di cui alla griglia di valutazione del successivo art. 8.

7. Entro 30 giorni dalla scadenza dei termini di pubblicazione della deliberazione di cui al comma 3 il Servizio comunale competente provvede alla pubblicazione del bando relativo alla concessione dei contributi per il periodo coperto dalla programmazione indicata nella deliberazione predetta. Il bando dovrà riportare l'indicazione del budget stanziato dalla Giunta e le percentuali di tale budget destinate a ogni singolo settore. Il bando dovrà, inoltre, prevedere che al momento della presentazione della domanda il soggetto proponente indichi il settore di partecipazione.

8. Il bando sarà accompagnato da adeguata modulistica e dal regolamento sui criteri per la rendicontazione dei contributi assegnati per manifestazioni di cultura e spettacolo.

Art. 4 - Limitazioni

1. Ogni soggetto interessato può richiedere, per anno solare, un solo contributo per attività culturali e di spettacolo. Si può derogare al principio di cui al paragrafo precedente, in presenza di specifici bandi tematici, tramite la deliberazione di Giunta comunale di cui all'art. 3.

2. Per ciascun anno, per ognuna delle manifestazioni proposte, si può richiedere, tra i diversi assessorati in cui si articola l'Amministrazione comunale, un solo contributo. La Giunta comunale, in casi eccezionali e per la particolare valenza dell'intervento, motivatamente, potrà interessare più Assessorati all'erogazione di un contributo per la stessa manifestazione.

3. La concessione dei contributi di cui all'art. 1 non è prevista per iniziative, manifestazioni e attività con finalità politica, di partito o di movimenti o gruppi politici, anche se non direttamente organizzate dagli stessi.

Art. 5 - Destinatari

1. Hanno titolo a richiedere contributi i soggetti di cui all'art. 1, comma 3 aventi o meno sede nel territorio comunale, che propongono attività che si svolgono nel territorio comunale o, qualora si svolgano fuori dal territorio comunale, rappresentino una promozione, e abbiano un ritorno

d'immagine, per la Città, in termini culturali.

1 bis. Per gli eventi che si svolgono in parte sul territorio comunale ed in parte in altre località è presentata una scheda separata che indichi il programma da realizzarsi in città ed il relativo bilancio preventivo entrate/uscite. L'amministrazione si riserva di approvare la contribuzione all'intero evento o ad una sola parte di esso.

2. I soggetti di cui al comma 1, potranno accedere ai contributi qualora risulti il prevalente interesse pubblico della proposta culturale presentata e qualora non perseguano scopo di lucro per la specifica attività per la quale viene richiesto il contributo.

3. Possono partecipare ai bandi per l'erogazione dei contributi di cui al presente regolamento unicamente i soggetti giuridici in possesso di un proprio codice fiscale e in regola con gli adempimenti presso i competenti organi del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

4. Non possono essere erogati contributi di cui al presente regolamento a soggetti che abbiano posizioni debitorie nei confronti del Comune di Cagliari. I soggetti debitori potranno far fronte al debito entro 30 giorni dalla pubblicazione della graduatoria definitiva di cui all'art. 9 pena la decadenza del contributo. Nel caso in cui il debito non venga sanato i fondi verranno ridistribuiti tra i soggetti idonei ai sensi della graduatoria definitiva secondo il calcolo di cui all'art. 8, comma 7.

Art. 6 - Modalità e termini di presentazione delle domande

1. Le richieste di contributo sono presentate nelle forme e nei termini stabiliti dal bando, di norma entro 30 giorni dalla pubblicazione dello stesso, tramite il sistema di presentazione on line in base all'apposita modulistica pubblicata sul sito istituzionale.

(i commi 2 e 3 sono stati abrogati)

4. Le domande, verificata la regolarità e completezza delle stesse da parte del competente Ufficio del Servizio Cultura e Spettacolo, sono sottoposte all'esame e valutazione della Commissione di cui al successivo art. 7.

5. La valutazione delle istanze per iniziative di modesta entità economica, ovvero che comportino la richiesta di un contributo massimo di 2.000 euro, è effettuata, sulla base dei criteri generali di cui al successivo art. 8, dal Dirigente del servizio che si avvale del supporto di una commissione interna anche avvalendosi di esperti esterni.

Art. 7 - Commissione giudicatrice

1. Le domande di contributo per importi superiori ai 2.000 euro pervenute nei termini e secondo le modalità stabilite dai precedenti articoli, sono valutate, sulla base dei criteri stabiliti all'art. 8, da una Commissione di 3 membri, nominata con determinazione dirigenziale, composta dal medesimo Dirigente o da un suo delegato, da un funzionario del Comune di Cagliari competente in politiche culturali e da un membro esperto esterno all'Amministrazione Comunale per uno o più degli specifici settori culturali individuati dalla Giunta Comunale con la Delibera di cui all'articolo 3, comma 2, che dovrà supportare i membri interni all'Amministrazione comunale nell'esame dei progetti relativi al settore di specifica esperienza.

2. I componenti esterni sono selezionati fra soggetti con comprovata competenza ed esperienza specifica, almeno quinquennale, nel settore culturale di riferimento, che non usufruiscano o non abbiano usufruito di contributi del Comune di Cagliari negli ultimi 3 anni.

3. Un membro esterno, così come il funzionario interno all'Amministrazione, non potrà essere designato per più di due volte consecutive all'interno del medesimo settore di contributo.

4. Il compenso per i membri esterni della commissione viene deliberato dalla Giunta.

Art. 8 - Criteri per la valutazione delle domande

1. Le domande di contributo sono esaminate dalla Commissione di cui al precedente art. 7, secondo i seguenti criteri cui corrispondono, di norma, i fattori di riferimento e i punteggi di seguito riportati che

possono essere rimodulati in fase di bando:

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti
Livello di qualità delle attività culturali proposte	Grado di originalità, innovazione e creatività della proposta presentata	25
	Qualità complessiva dell'iniziativa in merito ai contenuti artistici e culturali	
	Capacità di impiegare linguaggi artistici diversi e contaminarli tra loro	
Capacità operativa del soggetto proponente	Curriculum vitae dell'associazione e/o dei responsabili del coordinamento dell'iniziativa	15
	Anni di attività comprovata del soggetto proponente	
	Numero di persone coinvolte nell'attività	
	Formazione e qualificazione dei soggetti che realizzano il progetto	
	Rassegna stampa	
Sostenibilità delle attività proposte e livello di collaborazione con altri soggetti	Potenzialità delle attività proposte di generare ulteriori future iniziative (programmazione pluriennale)	15
	Durevolezza sul lungo periodo	
	Capacità di fare rete e collaborare con altre realtà locali	
	Riconoscimento da parte di soggetti di eccellenza a rilevanza locale, nazionale e internazionale	
	Qualità del partenariato per la realizzazione del progetto presentato	
Incidenza sul territorio	Potenzialità delle attività proposte di dar luogo a collaborazioni continuative e sostenute, ad attività complementari o a benefici permanenti per il territorio, con particolare attenzione alle zone a forte disagio sociale	15
	Capacità di coinvolgimento delle scuole, con particolare riferimento agli istituti localizzati in territori disagiati e a forte rischio di dispersione scolastica	
	Dimensione sociale e pertinenza delle attività proposte con riferimento ai destinatari e/o beneficiari e all'impatto sul pubblico in	

Descrizione dei criteri di valutazione	Fattori di riferimento	Max punti
	generale	
Qualità della domanda, del bilancio e del preventivo	Pluralità delle iniziative proposte (numero e varietà degli appuntamenti)	12
	Completezza nella descrizione del progetto	
	Dettagliata ripartizione delle voci in bilancio	
	Congruità del contributo richiesto con il progetto presentato	
Finanziamento dell'iniziativa da parte del soggetto richiedente e capacità di reperire altre fonti di finanziamento da parte di soggetti pubblici e/o privati	Percentuale della spesa complessiva preventivata a esclusivo carico del soggetto proponente	12
	Percentuale di cofinanziamento da parte di altri soggetti pubblici	
	Percentuale di cofinanziamento da parte di sponsor privati	
Accessibilità alle iniziative	Accessibilità e coinvolgimento di cittadini con disabilità	4
Sede legale e operativa (punteggi non cumulabili)	Sede legale e operativa a Cagliari	2
	Sede legale o operativa a Cagliari	1
	Sede legale e/o operativa in Sardegna	0,5

2. La soglia minima di idoneità è stabilita in 60 punti e ogni giudizio deve essere motivato.
3. Il bilancio dell'iniziativa deve essere in pareggio anche se il Comune non copre l'intera differenza tra entrate e uscite.
4. La Commissione prevista all'art. 7 del presente Regolamento, sulla base dei suddetti criteri, predispone la graduatoria provvisoria delle domande pervenute e trasmette i relativi verbali al Servizio Cultura e Spettacolo per i successivi adempimenti.
5. I contributi sono ripartiti, nei limiti del rispetto della soglia minima di cui al precedente comma 2, in proporzione al punteggio attribuito dalla Commissione valutatrice ai progetti proposti: in questo modo tutti i progetti ai quali è attribuito un punteggio compreso tra 60 e 100 punti saranno oggetto di contribuzione da parte del Comune.
6. L'assegnazione dei contributi è effettuata attraverso il seguente calcolo:
 - a) il punteggio (d'ora in poi P) attribuito a ciascun progetto è pesato in relazione alla scala da M a 100 attraverso la seguente formula $(P - M) / (100 - M)$, dove M è un numero compreso tra 1 e 60, stabilito nella deliberazione della Giunta comunale di cui al precedente art. 3; si ottiene in questo modo un numero che rappresenta il peso del punteggio (d'ora in poi PP), attribuito al soggetto, in relazione alla scala M-100;
 - b) il contributo richiesto (d'ora in poi CR) per ciascun progetto è moltiplicato per il numero PP calcolato per ciascun singolo progetto, ottenendo il numero CT (Contributo Teorico) che rappresenta il contributo che il progetto riceverebbe se non ci fosse il tetto costituito dal budget, stabilito annualmente dalla Giunta, per ciascun settore oggetto di contribuzione;

c) è calcolato un fattore di correzione (d'ora in poi FC) - dividendo il budget (d'ora in poi B) fissato dalla Giunta, per il singolo settore di intervento, per la somma dei CT - che permette di correggere il contributo teorico in rapporto al budget;

d) il contributo teorico (CT) calcolato per ciascun progetto è moltiplicato per il fattore di correzione (FC) ottenendo in questo modo il numero CE (Contributo Erogato) che rappresenta il contributo erogato al soggetto richiedente.

Sono riportate di seguito le formule matematiche utilizzate per il calcolo:

a) $(P - M)/(100 - M) = PP$

b) $CR \times PP = CT$

c) $B/SOMMA\ CT = FC$

d) $CT \times FC = CE.$

7. Il dirigente assegna i contributi risultanti dall'applicazione del procedimento di cui sopra, sulla base della graduatoria predisposta dalla commissione.

Art. 9 - Pubblicazione della graduatoria

1. Di norma entro 60 giorni dalla scadenza dei termini previsti nel bando per i contributi di importo superiore e inferiore a 2.000 euro, l'Amministrazione approva la graduatoria, con l'indicazione analitica dei punteggi ottenuti e della consistenza del contributo erogabile per ogni progetto.

2. La comunicazione della concessione del contributo avviene attraverso la pubblicazione della determinazione di approvazione della graduatoria e dei relativi allegati all'albo pretorio, sul sito internet istituzionale e con comunicazione all'indirizzo email fornito dal richiedente in sede di domanda.

3. Avverso la graduatoria per la concessione dei contributi di importo inferiore e superiore a 2.000 euro, entro 10 giorni dalla pubblicazione della stessa, è ammessa istanza di riesame indirizzata al dirigente del servizio.

4. L'Amministrazione provvede sull'istanza di riesame entro il termine di 30 giorni dalla relativa presentazione e, in caso di accoglimento, provvede alla rettifica e conseguente pubblicazione e comunicazione della graduatoria rettificata secondo le modalità indicate al precedente comma 2.

Art. 10 - Assegnazione dei contributi

1. Il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, con proprio atto, assegna i contributi sulla base delle somme assegnate dalla Giunta alle diverse categorie con la deliberazione di programmazione annuale dei contributi e secondo la graduatoria approvata ai sensi dell'art. 9. Nel caso in cui i soggetti proponenti avessero richiesto un contributo superiore al valore massimo del contributo erogabile indicato dalla Giunta ai sensi dell'art. 3, comma 2, tale cifra (CR) dovrà corrispondere nel calcolo di cui all'art. 8, comma 7 al valore massimo del contributo erogabile indicato dalla Giunta.

2. I contributi concessi non potranno essere superiori all'80% del costo complessivo del progetto e, per i bandi per contributi superiori a 2.000 euro, non potranno essere inferiori a 500 euro; sommati ad altri eventuali contributi ottenuti da altri Enti non potranno comunque superare il 100% del totale delle spese.

3. La concessione di provvidenze non fa sorgere per i beneficiari un diritto di continuità per gli anni futuri (salvo che per i contributi per progetti pluriennali) e non può determinare il conseguimento di utili in favore dei soggetti richiedenti. Le provvidenze non sono utilizzabili per finalità diverse da quelle per cui sono disposte.

4. Entro 30 giorni dalla determinazione di approvazione della graduatoria, i destinatari dei contributi confermano con apposita dichiarazione scritta trasmessa via PEC al servizio competente l'accettazione o la rinuncia al contributo stesso. La mancata comunicazione è equiparata alla rinuncia. Decorsi 10

giorni, ovvero successivamente ai termini di cui all'art. 9, comma 3, il Dirigente del Servizio Cultura e Spettacolo, con proprio atto, riassegna i contributi residui ripartendoli in base alla graduatoria secondo il calcolo di cui all'art. 8, comma 7.

Art. 11 - Responsabilità

1. Le iniziative dovranno essere svolte nel rispetto della normativa vigente in materia e i responsabili risponderanno direttamente agli organi competenti in materia di licenze, sicurezza, diritti d'autore, previdenza, fisco, sanità, inquinamento acustico e ambientali, occupazione di suolo pubblico e altro.
2. Il titolare della manifestazione assume la responsabilità diretta ed esclusiva per qualsiasi danno a persone, cose, animali, derivante dall'organizzazione dell'iniziativa, ivi compreso l'uso proprio o improprio di beni mobili o immobili del Comune ricevuti in consegna o comunque utilizzati per la manifestazione stessa.

Art. 12 - Oneri del beneficiario

1. Almeno il 5% delle spese previste e rendicontate dovrà essere impiegato per la promozione dell'iniziativa.
2. Ai fini della valutazione dei risultati, coerentemente con la rendicontazione delle spese sostenute, il beneficiario presenta una relazione consuntiva sulla manifestazione organizzata in cui sono esplicitati: la partecipazione del pubblico, i tempi, i modi ed i luoghi relativi allo svolgimento delle attività. Tale relazione è accompagnata dal materiale dimostrativo utile ai fini della valutazione di cui si dispone (documentazione fotografica o audiovisiva, rassegna stampa, etc.).

Art. 13 - Concessione di spazi per la realizzazione di progetti culturali

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione gratuita o a canone ridotto, per finalità culturali e con le modalità stabilite dalla vigente regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare comunale, di locali o immobili di proprietà o comunque gestiti dall'Amministrazione Comunale, ai medesimi soggetti ai quali possono essere concessi contributi monetari per attività culturali.
2. L'assegnazione dei predetti spazi avviene, previa deliberazione di Giunta comunale, con apposito bando, secondo le modalità, nelle forme e nei limiti previsti dalla sopra richiamata regolamentazione sulla gestione del patrimonio immobiliare, per l'attuazione di specifici progetti e programmi culturali.
3. Il canone è determinato in riferimento all'utile prevedibile che l'Amministrazione Comunale ne trarrebbe in caso di gestione diretta, comparando le entrate e le spese prevedibili e il valore stimato delle eventuali prestazioni sociali che potranno essere rese dal concessionario. Il canone di concessione, così calcolato, non potrà essere comunque inferiore al 10% del valore del canone nominale calcolato dal Servizio del Patrimonio ai sensi del vigente Regolamento comunale per la gestione del patrimonio e il demanio - Linee Guida. La quantificazione del canone dovrà essere trasmesso dal Servizio competente entro 20 giorni dalla richiesta. Decorso tale termine il Servizio competente alla gestione dell'impianto potrà calcolare autonomamente il canone nominale quale valore medio del canone di mercato calcolato sulla base dei valori desumibili dalla banca dati delle quotazioni immobiliari dell'Agenzia delle Entrate, o da banche dati analoghe elaborate da pubbliche amministrazioni.
4. La Giunta comunale, in ogni caso, con propria motivata deliberazione in ordine agli aspetti economici, solo in presenza di comprovate e oggettive valutazioni sui benefici e le ricadute di natura culturale per la collettività, potrà autorizzare la compensazione tra il canone e spese per la gestione.
5. Il canone come sopra definito, anche nell'ipotesi di cui al comma che precede, è posto a base della gara per l'individuazione del concessionario.
6. Il concessionario si impegna a esporre cartelli che indichino le attività culturali svolte nell'immobile

e le modalità attraverso le quali si manifesta la ricaduta culturale del progetto. Il competente Servizio comunale dovrà effettuare con cadenza trimestrale la verifica della coerenza tra l'attività effettivamente svolta e quella indicata in progetto, con particolare riferimento alla sussistenza della ricaduta culturale.

Art. 14 - Concessione di spazi nei teatri, nei centri culturali o strutture equiparabili

1. L'Amministrazione Comunale può disporre l'assegnazione occasionale, gratuita o a canone ridotto, per finalità culturali, di spazi teatrali, dei centri culturali o di strutture a essi equiparabili per la realizzazione di manifestazioni, esibizioni, spettacoli, convegni etc.
2. L'assegnazione dei predetti spazi avviene, nei limiti delle disponibilità stabilite dalla singole convenzioni con i soggetti gestori, a domanda degli interessati, previa valutazione positiva, da parte del Servizio Cultura e Spettacolo, della compatibilità tra la destinazione istituzionale dello spazio richiesto e l'attività per la quale la richiesta è inoltrata.
3. Nell'arco dell'anno solare a ciascun soggetto può essere accordato l'utilizzo degli spazi di cui al presente art. per non più di due manifestazioni (consistenti anche in più giornate consecutive).

Art. 15 - Contabilizzazione della concessione di spazi nei teatri, nei centri culturali o strutture equiparabili

1. Ai soli fini informativi il Servizio Cultura e Spettacolo provvede alla contabilizzazione figurativa a carico dei singoli richiedenti dei contributi non monetari di cui agli articoli 13 e 14.

TITOLO II - RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI ECONOMICI

Art. 16 - Presentazione rendicontazione

1. La rendicontazione dei contributi economici concessi dall'Amministrazione comunale per le manifestazioni culturali e di spettacolo dovrà essere presentata entro sei mesi dalla conclusione delle manifestazioni finanziate. In caso di difficoltà oggettive al rispetto di detto termine, potrà essere richiesto all'Amministrazione un differimento adeguatamente motivato.

Art. 17 - Contenuto rendicontazione

1. Il rendiconto finanziario dovrà essere rispondente a quanto presentato ai sensi dell'art. 6, comma 1 e composto dai seguenti documenti:
 - a) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante tutte le entrate e le uscite della manifestazione, la copertura di tutte le spese sostenute, gli eventuali sponsor pubblici o privati, gli incassi, i dati anagrafici e fiscali dell'Organismo, modalità di pagamento del contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
 - b) riepilogo generale onnicomprensivo delle entrate e delle spese relative alla manifestazione oggetto di contributo, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
 - c) riepilogo dettagliato delle spese, regolarmente quietanzate, finanziate esclusivamente con il contributo dell'Assessorato alla Cultura, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;
 - d) dichiarazione, a firma del legale rappresentante, attestante l'assoggettamento o meno del contributo alla ritenuta d'acconto IRES, secondo la modulistica predisposta dal servizio e presente nel sito istituzionale;

- e) per le manifestazioni a pagamento, copia conforme all'originale dei permessi SIAE e delle distinte di incasso SIAE, regolarmente vistati e timbrati;
- f) per le manifestazioni ad ingresso gratuito, comunque soggette all'obbligo di comunicazione alla Siae, dichiarazione del competente ufficio SIAE attestante che la manifestazione è stata realizzata nelle sedi e nelle date indicate;
- g) per le manifestazioni ad ingresso gratuito e/o per quelle per le quali non sussistano obblighi verso la SIAE, dichiarazione di avvenuta manifestazione firmata dal legale rappresentante dell'organismo;
- h) relazione tecnico-artistica da cui risulti la valenza culturale, gli aspetti divulgativi o di sperimentazione artistica delle iniziative realizzate;
- i) calendario delle manifestazioni effettuate, con il riepilogo delle presenze, a cui allegare le foto e/o video dell'evento con evidenza del pubblico presente.
- j) rassegna stampa e copia del materiale promozionale (preferibilmente in formato digitale): locandine, manifesti, programmi di sala, inserzioni pubblicitarie, etc.

Art. 18 - Spese ammissibili

1. Costituiscono spese ammissibili tutte le seguenti spese oggettivamente riferibili alla manifestazione per la quale è stato concesso il contributo:

A) COMPENSI:

1) tutti i soggetti italiani e/o stranieri che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e per i quali è stata sostenuta una spesa inserita nel rendiconto dovranno essere elencati nel modello C1 (pubblicato nel sito), con la specifica della mansione (artista, tecnico, collaboratore, amministrativo, ecc.), della durata della collaborazione e della città di residenza, e dovrà dichiararsi che per gli stessi sono stati stipulati regolari contratti nel rispetto della normativa vigente e che sono stati assolti tutti gli obblighi ed oneri previdenziali, contributivi, fiscali ed ogni altro onere disposto dalle normative e CCNL vigenti;

2) personale artistico e tecnico dipendente o legato da rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, oppure di prestazione occasionale: la spesa dovrà essere riferita alle sole attività e tempi lavorativi strettamente necessari allo svolgimento delle manifestazioni. Per questo tipo di compensi saranno ammissibili le singole buste paga analiticamente riportate e riferite alle giornate effettive di lavoro svolto per l'attività finanziata.

3) direzione artistica, tecnica, organizzativa e ufficio stampa: sia per quanto riguarda il personale dipendente, che i collaboratori abituali od occasionali, l'importo complessivo non potrà superare la percentuale massima del venti per cento del totale delle spese ammissibili.

B) RIMBORSI SPESE DI VIAGGIO, VITTO E ALLOGGIO:

1) spese sostenute direttamente dall'organismo beneficiario del contributo: sono ammissibili le spese sostenute per i soggetti elencati nel modello C1, non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, che hanno prestato la propria opera all'interno della manifestazione e limitatamente al periodo di svolgimento della stessa.

2) spese sostenute direttamente dagli artisti, collaboratori, ecc.,: sono ammissibili solo se trattasi di soggetti elencati nel modello C1, se non residenti nella località di svolgimento della manifestazione, limitatamente al periodo di svolgimento della stessa. Le spese dovranno essere documentate da apposita nota spese dell'interessato al rimborso (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.), con allegata copia della documentazione fiscale. Tutti i documenti fiscali giustificativi della spesa dovranno chiaramente riportare nell'oggetto il numero nonché i nominativi dei soggetti (artisti, tecnici, compagnia, gruppi, ecc.) che hanno usufruito del trasporto, del vitto o dell'alloggio. Il rimborso per le spese di vitto non potrà superare in ogni caso la diaria di Euro 45 giornaliera, che saranno conteggiate per ogni singolo fruitore del servizio. Sono escluse le spese di viaggio relative alla organizzazione della manifestazione, salvo

che queste siano autorizzate dall'Amministrazione con apposito atto.

C) AFFITTO DEI LOCALI UTILIZZATI PER LA MANIFESTAZIONE: fitto teatri, sala prove, sale convegni, ecc. limitatamente al periodo di svolgimento della manifestazione.

D) NOLO E TRASPORTO ATTREZZATURE TECNICO-SCENICHE: nolo, trasporto e montaggio/smontaggio di scenografie, service audio-luci, costumi, strumenti musicali.

E) PUBBLICITÀ E AFFISSIONI: stampa di locandine e di materiale promozionale vario, spese grafiche e tipografia, inserzioni pubblicitarie (stampa, audio, video), affissioni, ufficio stampa.

F) SIAE

G) SPESE GENERALI (per un importo massimo del dieci per cento del totale delle spese ammissibili): sono ammissibili le seguenti spese:

- 1) personale dipendente o con rapporto di lavoro occasionale o di collaborazione coordinata e continuativa, che svolge mansioni di carattere amministrativo-contabile, segreteria organizzativa;
- 2) utenze per consumo di energia elettrica;
- 3) utenze telefoniche (la telefonia mobile è ammissibile solo se relativa a contratto telefonico intestato all'organismo beneficiario del contributo);
- 4) affitto sede operativa;
- 5) acquisto di materiale scenico finalizzato esclusivamente alla realizzazione della manifestazione oggetto di contributo (costumi, di consumo, etc);
- 6) acquisto di cancelleria e materiali di consumo vario, consulenze amministrativo-contabili, segreteria amministrativa ed organizzativa.

H) ALTRE SPESE (da specificare nel modello D).

2. Il totale delle spese ammissibili inserite nel rendiconto non potrà essere inferiore al preventivo di spesa presentato all'atto della concessione del contributo se non nella misura massima del 30 per cento, salva l'attuazione dei progetti come valutati dalla Commissione di valutazione e fermi i limiti di cui all'art. 10 comma 2. Una differenza maggiore comporterà la riduzione proporzionale del contributo.

Art. 19 - Spese non ammissibili

1. Non sono ammissibili le seguenti voci di spesa:

- spese di rappresentanza e di mera liberalità di qualsiasi genere: ricevimenti, incontri di carattere conviviale, omaggi floreali e non etc...;
- spese di vitto relative a soggetti appartenenti all'organismo beneficiario di contributo residenti nella località di svolgimento della manifestazione;
- acquisto di beni durevoli e realizzazione di strutture stabili, salvo che siano espressamente autorizzati in sede di assegnazione del contributo, a seguito di finanziamenti a sostegno di produzioni (teatrali, musicali, video-cinematografiche) e mostre;
- autofatture, scontrini fiscali, fatture e/o ricevute fiscali con oggetto generico e non chiaramente riferibili al soggetto beneficiario del contributo della manifestazione;
- spese di viaggio e di soggiorno relative alla preparazione delle manifestazioni, salvo che queste siano autorizzate preventivamente dall'Amministrazione comunale in sede deliberativa.

Art. 20 - Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo viene erogato entro 90 giorni dalla presentazione della relazione consuntiva del

progetto, completa di tutta la documentazione, ivi compresa l'indicazione dei documenti giustificativi delle spese sostenute.

2. Sugli originali della documentazione giustificativa delle spese finanziate esclusivamente con il contributo dell'Assessorato alla Cultura dovranno essere riportati la dicitura o il timbro «spesa finanziata con il contributo del Comune di Cagliari – Assessorato alla Cultura con Determinazione Dirigenziale n. _____ del _____».

3. Il Servizio comunale competente effettua le verifiche sulla documentazione presentata a campione, estraendo ogni anno in seduta pubblica i nominativi di almeno il 30% dei destinatari dei contributi e denuncia alle competenti autorità le eventuali dichiarazioni non veritiere rilevate.

4. Durante la fase di esecuzione dei lavori per l'organizzazione della manifestazione, previa presentazione delle relative fatture di spesa quietanzate e, quindi, per fase di realizzazione rendicontata, possono essere chiesti pagamenti parziali del contributo concesso in misura percentualmente proporzionale allo stato di realizzazione del progetto e alla misura del contributo complessivamente accordato.

5. L'Amministrazione comunale, a richiesta del soggetto interessato, può concedere anticipazioni del contributo, in misura non superiore al 70% dello stesso, previa produzione di garanzia fideiussoria.

6. Nel caso di mancata realizzazione totale o parziale della attività per la quale la contribuzione è stata concessa l'Amministrazione si riserva la possibilità di ridurre o annullare la concessione del contributo ed è tenuta, nel caso in cui siano state concesse le anticipazioni di cui al comma 2, al recupero delle somme erogate. Il recupero potrà essere proporzionale nel caso in cui la mancata realizzazione parziale non abbia compromesso la natura, le caratteristiche e la qualità della attività per la quale il contributo è stato concesso. Nel caso di cui al comma 3 si dovrà provvedere all'escussione della fideiussione prestata.

7. Non verranno liquidati contributi a soggetti che abbiano esposizioni debitorie a qualunque titolo nei confronti dell'Amministrazione comunale di Cagliari. Il soggetto debitore potrà far fronte al debito entro il 30 novembre pena la decadenza del contributo. Nel caso in cui il debito non venga sanato i fondi verranno reinseriti in un apposito capitolo di bilancio.

Art. 21 - Conservazione della documentazione

1. Tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione SIAE, ecc.) conformi alla vigente normativa fiscale, previdenziale e dei CCNL vigenti dovranno essere conservati, per un periodo non inferiore ai cinque anni dalla data di presentazione del rendiconto, nel domicilio fiscale dichiarato all'atto della rendicontazione.

2. Presso lo stesso domicilio fiscale tutti gli originali dei documenti giustificativi delle spese (fatture, ricevute fiscali, buste paga, note spese, contratti, permessi, documentazione Siae ecc.) dovranno essere a disposizione per ogni eventuale accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale, la quale si riserva di verificare la veridicità delle dichiarazioni rese anche attraverso la richiesta della documentazione in originale.

3. Il riscontro di gravi irregolarità nelle attestazioni e nella documentazione presentata comporterà:

- la segnalazione agli organi giudiziari;
- la rifusione con interessi di legge del danno provocato all'Amministrazione;
- l'esclusione per 2 anni dai contributi comunali.

Art. 22 - Trattamento dei dati

1. I dati e ogni informazione acquisiti ai fini dell'espletamento delle procedure di cui al presente Regolamento saranno trattati nel rispetto del D. Lgs. n. 196/2003.